



COMUNE DI SAN TEODORO

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 36 del 20/12/2022

OGGETTO: IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA MOBILE AI SENSI DEL D.LGS. 1° AGOSTO 2003 N. 259- NORME ATTUAZIONE P DI F – INTRODUZIONE DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

L'anno duemilaventidue, addì venti del mese di Dicembre alle ore 12:00 , nella Aula Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita in seduta ordinaria sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Sig. Daniele Corrias, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Gabriella Memmoli.

Intervengono i Signori:

	Nome				Nome		
1	DERETTA RITA	X		10	MANCA MANILO	X	
2	COSSU LUCIANA	X		11	MANCHIA VIVIANA	X	
3	DEBERTOLO ANTONIA	X		12	DECANDIA FABIANO	X	
4	CORRIAS DANIELE	X		13	DECANDIA LUCIANO	X	
5	BRANDANU CHANTAL	X		14	PITTORRA SONIA	X	
6	BACCIU MASSIMO	X		15	GIAGHEDDU IVAN		X
7	SANNA GIAN LUCA	X		16	TRUDDA SERENA	X	
8	SEAZZU GIAN LUCA	X		17	MORDINI MIRELLA	X	
9	SERRA GIULIA		X				

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio sulla proposta di deliberazione: favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Acquisito il parere espresso dal Responsabile del servizio Economico/Finanziario sulla proposta di deliberazione: favorevole in ordine alla regolarità contabile;

PREMESSO

CHE il Comune di San Teodoro è dotato di Programma di Fabbricazione e relative Norme di Attuazione, da ultimo modificate, con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 10/05/2012, in B.U.R.A.S. al n. 41 del 20/09/2012;

CHE sono in corso le procedure per l'adeguamento del Piano Urbanistico (affidamento incarico a tecnici professionisti con Convenzione stipulata in data 21/07/2022)

CHE il Comune di San Teodoro ha approvato il vigente Regolamento Edilizio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2003 pubblicato BURAS in data 04/08/2003 al n.24;

CHE il Regolamento Edilizio, è entrato in vigore a partire dalla data 04/08/2003 (data pubblicazione in BURAS n.24/2003);

PRESO ATTO, delle disposizioni di cui all' art. 126 del Regolamento Edilizio – “**IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE del CAPITOLO XVII - Disposizioni Transitorie e Finali**”, che testualmente recitano : ” **Art. 126 – Impianti per la telefonia mobile. In via transitoria, in attesa che venga adottata dall'Amministrazione Comunale specifica normativa regolamentare è fatto divieto in tutto il territorio Comunale l'installazione di nuovi impianti ripetitori per la telefonia mobile. Resta inteso che, in via eccezionale per motivi di interesse generale ampiamente documentati o di interesse pubblico, l'installazione di nuovi impianti, potrà essere autorizzato solo previa deliberazione del Consiglio Comunale**”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 27/6/2022, avente oggetto “**Linee guida e assegnazione risorse al responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata per predisposizione del “regolamento per l'installazione di impianti di tele radiocomunicazione e del piano per la localizzazione degli impianti della telefonia mobile nel comune di San Teodoro**”;

PRESO ATTO che il Servizio Urbanistica, in ossequio alle linee guida fissate dalla Giunta Comunale, ha provveduto ad individuare operatore economico idoneo per la “**Redazione regolamento comunale per installazione impianti di tele radiocomunicazioni e del piano per localizzazione impianti di telefonia mobile nel Comune di San Teodoro**”;

CONSTATATO a tale scopo che in data 26/10/2022 (Numero Trattativa 3243420 MEPA), è stata formalizzata la convenzione con la Soc. LEGANET Srl di Roma;

DATO ATTO che, il fine è quello di disciplinare puntualmente l'installazione di impianti di tele radiocomunicazioni congiuntamente ad un Piano per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile con l'obiettivo di conseguire i seguenti risultati:

- minimizzazione del rischio di esposizione della popolazione alle fonti di inquinamento elettromagnetico;
- incremento degli introiti comunali per l'allocazione di antenne su suolo pubblico, ai sensi del Piano;

- disciplina territoriale di sviluppo sicuro, coerente e ordinato delle infrastrutture TLC;
- dislocazione pianificata, controllata, condivisa e sostenibile delle antenne sul territorio;
- gestione attiva e consapevole del progresso della rete TLC;
- controllo e regolamentazione dell'azione degli operatori telefonici sul territorio comunale;
- monitoraggio puntuale dell'attività di installazione di antenne sul territorio;
- maggiore tutela giurisdizionale in caso di contenziosi;

RITENUTO in ossequio ai principi di buon andamento dell'azione della P.A., ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 36/2001, come novellato dal D.L. n.76/2020 convertito con legge n.120/2020, nell'esercizio dei poteri di programmazione, ai sensi art. 55, comma 4, della L.R.9/2006, che il Consiglio Comunale approvi idoneo atto di pianificazione e regolamentazione avente la finalità di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, in modo da rendere possibile la completa copertura di rete del territorio;

RITENUTO che sussiste l'urgenza, vista l'imminente implementazione della rete di telefonia mobile di quinta generazione, di addivenire ad una ripianificazione e riorganizzazione dell'ubicazione delle stazioni radio base sul territorio comunale in maniera disciplinata, uniforme, corretta e ragionevole;

CONSIDERATO che le istanze aventi ad oggetto l'installazione di impianti di telecomunicazione per telefonia mobile ai sensi del d.lgs. 1° agosto 2003 n. 259 dovranno risultare conformi al "Regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telecomunicazione per telefonia e cellulare" ed al "Piano comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile".

DATO ATTO che deve ritenersi consentito ai Comuni, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 36/2001, nell'esercizio dei loro poteri di programmazione urbanistica, raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, in modo da rendere possibile la completa copertura di rete del territorio;

RICHIAMATA la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

RICHIAMATO il T.U. dell'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 42, sul potere del Consiglio Comunale, in materia di pianificazione;

CONSIDERATO che eventuali ulteriori istanze per l'installazione degli impianti di telecomunicazione per telefonia e cellulare ai sensi del d.lgs. 1° agosto 2003 n. 259, che dovessero essere presentate nelle more della realizzazione degli atti di cui sopra, rappresenterebbero un pericolo per il corretto dispiegarsi dell'azione pianificatoria del Comune;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui all'Art. 20-bis, comma 2, lett. i) della L.R. 45/1989, le quali prevedono : “ ... *Sino all'adeguamento del proprio strumento urbanistico generale al PPR, i comuni tenuti all'adeguamento non possono adottare e approvare qualsiasi variante agli strumenti generali vigenti, fatti salvi gli atti di pianificazione: ...modifiche delle norme tecniche di attuazione che non comportano un incremento al dimensionamento complessivo del piano...* ”

RITENUTO, per quanto precede di dover apportare alle Norme di Attuazione del P di F vigente, dopo l'art. 29, del Capitolo 5, nelle more dell'approvazione del "Regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telecomunicazione per telefonia e cellulare" e del "Piano comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile", la seguente disposizione transitoria:

“ CAPITOLO 6° -DISPOSIZIONI TRANSITORIE– Impianti per la telefonia mobile”.

ART. 30

“1. In ossequio ai principi di buon andamento dell’azione della P.A., ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 36/2001, come novellato dal D.L.n.76/2020 convertito con legge n.120/2020, nell’esercizio dei poteri di programmazione, ai sensi art. 55, comma 4, della L.R.9/2006, il Consiglio Comunale approva idoneo atto di pianificazione e regolamentazione avente la finalità di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, in modo da rendere possibile la completa copertura di rete del territorio;

2. Le istanze aventi ad oggetto l’installazione di impianti di telecomunicazione per telefonia mobile ai sensi del d.lgs. 1° agosto 2003 n. 259 dovranno risultare conformi al **“Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazione per telefonia e cellulare”** e al **“Piano comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile”**.

3. *Nelle more dell’approvazione del **“Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazione per telefonia e cellulare”** e del **“Piano comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile”**, ai fini di mantenere inalterato l’attuale assetto territoriale, durante il processo di analisi, elaborazione ed entrata in vigore della nuova disciplina di cui ai commi sopraccitati “1” e “2”, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione preliminare della presente disposizione, è consentita unicamente l’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile in via temporanea e stagionale, per non più di mesi sei, mediante l’installazione di impianti amovibili e previo rilascio di idonea cauzione a favore del Comune a garanzia della pronta rimozione dell’impianto alla scadenza del titolo temporaneo.*

La misura di salvaguardia temporanea di cui al presente comma si applica ove le stazioni radio base interessino aree sensibili di interesse sociosanitario, storico-architettonico e paesaggistico-ambientale, individuate dagli artt. 17, 47 e 48 delle N.T.A. del PPR, secondo quanto previsto dal punto 4.1. dell’allegato alla Delibera Giunta Regionale n. 12/24 del 25.3.2010 (definizione aree sensibili).

4. La presente disposizione prevale rispetto a quanto previsto dall’art. 126 del Regolamento Edilizio.

5. *Nelle more dell’approvazione del **“Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazione per telefonia e cellulare”** e del **“Piano comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile”**, in deroga al comma 3, il Consiglio Comunale potrà consentire, previa acquisizione dei pareri previsti dalle norme di settore, l’installazione di stazioni radio base **non temporanee**, ove queste rispondano a peculiari e preminenti improrogabili ragioni d’interesse pubblico.”*

SENTITA la relazione introduttiva del Sindaco e l’intervento del Responsabile del settore Urbanistica riportati integralmente nell’elaborato 1 che, ancorché non materialmente allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

SENTITO l’intervento del consigliere L. Decandia e il riscontro del Sindaco riportati integralmente nell’elaborato 1 che, ancorché non materialmente allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATI:

- La legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36 del 22 febbraio 2001, e in particolare l’art. 8;
- Gli artt. 44 e ss., d.lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e s.m.i.;
- L’allegato alla D.G.R. n. 12/24 del 25.3.2010;
- La legge n. 120/2020, di conversione del d.l. n.76/2020;
- Il decreto legislativo dell’8 novembre 2021, n. 207;
- Gli artt. 19, 20, 20 bis e 21 della legge Regionale n. 45 del 22/12/1989 e ss.mm.ii.
- Visto l’Art. 12 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.

Con voti unanimi, palesemente espressi per alzata di mano da n.15 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di introdurre nelle Norme di Attuazione vigenti, pubblicate in BURAS n. 41 del 20/09/2012, dopo l'art. 29 del Capitolo 5° , la seguente disposizione:

“CAPITOLO 6° -DISPOSIZIONI TRANSITORIE– Impianti per la telefonia mobile.”

“1. In ossequio ai principi di buon andamento dell'azione della P.A., ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 36/2001, come novellato dal d.l. n.76/2020 convertito con legge n.120/2020, nell'esercizio dei poteri di programmazione, ai sensi art. 55, comma 4, della L.R.9/2006, il Consiglio Comunale approva idoneo atto di pianificazione e regolamentazione avente la finalità di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, in modo da rendere possibile la completa copertura di rete del territorio;

*2. Le istanze aventi ad oggetto l'installazione di impianti di telecomunicazione per telefonia mobile ai sensi del d.lgs. 1° agosto 2003 n. 259 dovranno risultare conformi al **“Regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telecomunicazione per telefonia e cellulare”** e al **“Piano comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile”**.*

*3. Nelle more dell'approvazione del **“Regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telecomunicazione per telefonia e cellulare”** e del **“Piano comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile”**, ai fini di mantenere inalterato l'attuale assetto territoriale, durante il processo di analisi, elaborazione ed entrata in vigore della nuova disciplina di cui ai commi sopraccitati “1” e “2”, **e comunque non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione preliminare della presente disposizione, è consentita unicamente l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile in via temporanea e stagionale, per non più di mesi sei, mediante l'installazione di impianti amovibili e previo rilascio di idonea cauzione a favore del Comune a garanzia della pronta rimozione dell'impianto alla scadenza del titolo temporaneo.***

La misura di salvaguardia temporanea di cui al presente comma si applica ove le stazioni radio base interessino aree sensibili di interesse sociosanitario, storico-architettonico e paesaggistico-ambientale, individuate dagli artt. 17, 47 e 48 delle N.T.A. del PPR, secondo quanto previsto dal punto 4.1. dell'allegato alla Delibera Giunta Regionale n. 12/24 del 25.3.2010 (definizione aree sensibili).

4. La presente disposizione prevale rispetto a quanto previsto dall'art. 126 del Regolamento Edilizio.

*5. Nelle more dell'approvazione del **“Regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telecomunicazione per telefonia e cellulare”** e del **“Piano comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile”**, in deroga al comma 3, il Consiglio Comunale potrà consentire, previa acquisizione dei pareri previsti dalle norme di settore, l'installazione di stazioni radio base **non temporanee**, ove queste rispondano a peculiari e preminenti improrogabili ragioni d'interesse pubblico.”*

Di disporre la massima pubblicità del presente provvedimento da attuarsi nelle forme di legge, in capo al Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e demanio;

Di disporre l'ulteriore iter procedurale di approvazione della variante secondo il disposto della Legge Regionale N° 45 del 22.12.1989;

Di dare atto che dalla data di adozione della presente deliberazione trovano applicazione le misure di salvaguardia ai sensi dell'art 12, comma 3 del DPR 380/2001 e ss. mm. ii.

Di dare al presente atto, con separata votazione unanime ad esito uguale alla precedente, eseguibilità immediata, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Sig. Daniele Corrias

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Gabriella Memmoli

(atto sottoscritto digitalmente)